

COMUNE DI PARONA

Comunità



Europea



Provincia di Pavia

Regione



Lombardia

Protocollo n. *1156* del 19/02/2025

ORDINANZA N° 2/2025

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE, CONTINGIBILE ED URGENTE, ADOTTATA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO, AL FINE DI PREVENIRE E DI ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO LA SICUREZZA URBANA (MISURE DI CONTRASTO ALLO SPACCIO DI STUPEFACENTI NELLA ZONA DELLE STRADA VICINALE DEL GUADO DI SOPRA).

IL SINDACO

CONSIDERATO che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo e capo dell'Amministrazione Comunale ed espressione della comunità locale, è chiamato a rispondere ai cittadini degli indirizzi e dell'attuazione delle politiche di governo locale che si concretizzano anche in interventi che possono prevenire e contrastare atti e comportamenti che compromettono la sicurezza urbana e tali da provocare disagio ed allarme sociale, poiché idonei a facilitare l'insorgenza di fenomeni criminosi od in quanto lesivi delle regole sociali o di costume sui quali si regge una ordinata e civile convivenza;

PRESO ATTO che tra i compiti primari dell'Amministrazione Comunale vi sono la tutela della vivibilità urbana, del decoro, dell'ambiente e conseguentemente l'attuazione di politiche volte a superare situazioni di grave incuria, degrado, pregiudizio per il territorio;

RITENUTO che le situazioni di degrado urbano e d'illegalità contribuiscono ad accrescere l'insicurezza percepita dalla cittadinanza pur nella effettiva sussistenza di un ottimo grado di sicurezza reale

RILEVATO CHE:

- l'attività di spaccio e/o di consumo sul posto di sostanze stupefacenti o psicotrope risulta diffuso nel territorio comunale come da accertamenti diretti delle Forze dell'Ordine;
- la problematica è emersa ultimamente in tutta la sua gravità anche a seguito di servizi su TV nazionali che ne hanno constatato la consistenza;
- il fenomeno ed i gravissimi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica, connessi alla documentata recrudescenza dello spaccio di sostanze stupefacenti si sono manifestati specificatamente nella zona adiacente la circonvallazione esterna

di Parona e più precisamente nella zona di campagna che separano il territorio di Parona e quello di Cilavegna;

CONSIDERATO che il fenomeno in predicato induce la cittadinanza a non frequentare le aree praticate dalle persone dedite all'uso degli stupefacenti impedendone così "de facto" l'esercizio ed utilizzazione pubblica, protetta altresì ai sensi e per gli effetti dell'art. 823 co. 2 del c.c., che impone "all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico";

RITENUTA l'urgenza di provvedere, stante l'impatto sul tessuto sociale del fenomeno in predicato, che è giunto ad una recrudescenza tale da rendere concretamente imprescindibile un intervento in merito;

DATO ATTO che il bene giuridico tutelato dal D.P.R. 9 ottobre 1990 n° 309 consiste nella salvaguardia e difesa del diritto alla salute, intesa come posizione soggettiva costituzionalmente rilevante mentre con l'adozione del presente provvedimento si intende proteggere principalmente il "valore" della sicurezza urbana, del decoro e recupero urbano;

CONSIDERATA attuale ed eccezionale l'aggressione al bene giuridico del decoro urbano ed alla luce dell'odierna insufficienza dei precetti regolamentari comunali vigenti, relativamente il novero dei comportamenti illeciti da sanzionarsi;

RITENUTO pertanto necessario adottare debito provvedimento "extra ordinem", nelle more e per il tempo necessario all'adeguamento del regolamento di polizia rurale, strumento ordinario, nel caso di specie, per l'enunciazione delle molteplici condotte illecite meritorie di una sanzione amministrativa;

VISTO l'art 54 co. 4 bis del D. lgs 18/08/2000 n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), legge n. 48 del 2017, che così recita "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";

VISTO che è vietato assumere sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I-II-III-IV dell'art. 14 del DPR n° 309/1990 ed è altresì vietato compiere evidenti atti preparatori volti all'assunzione sul posto di sostanze stupefacenti, e ritenuto necessario, al fine di infrenare il fenomeno in predicato, prevedere e punire esaustivamente tutte le condotte illecite ipotizzabili in materia;

DATO ATTO che, come anzidetto, il bene giuridico sotteso e tutelato dal presente atto risulta essere l'ordine e la sicurezza urbana (normativamente definita come "bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree e dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della

criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile") e nello specifico l'esclusivo contrasto allo spaccio degli stupefacenti localizzato nella zona della Strada Vicinale del Guado di Sopra e che nella sanzione penale per l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità di cui all'art. 650 c.p., risulta applicabile alle violazioni delle sole ordinanze contingibili e urgenti a contenuto provvedimentale, che non siano già autonomamente sanzionate;

RITENUTO pertanto applicabile, nel caso di specie, la sanzione penale di cui all'art. 650 C.P.;

DATO ATTO CHE:

- sussistono: l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica dei fatti inerenti la recrudescenza del fenomeno; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo; la territorialità circoscritta del provvedimento;
- conformemente al disposto del citato art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, del contenuto della presente ordinanza sarà data tempestiva comunicazione al Prefetto di Pavia;

Tanto richiamato e premesso, il Sindaco

ORDINA

impregiudicate le previsioni e l'applicazione del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 e ss.mm.ii., al fine di garantire la sicurezza urbana, il decoro ed il recupero urbano, il divieto, a qualsiasi titolo e finalità, di fermarsi in prossimità delle aree, nelle quali si manifesta il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, ed in particolare nella Strada Vicinale del Guado di Sopra, che per questo motivo verrà chiusa mediante una sbarra, affinché a potervi accedere possano essere solamente le persone autorizzate, ovvero i proprietari dei terreni e/o gli agricoltori che svolgono la loro opera nei terreni accessibili solo da quella strada;

Le violazioni sono accertabili anche mediante il supporto di sistemi di videosorveglianza in dotazione alla Polizia Locale.

Chiunque viola le disposizioni del presente provvedimento è punito con la sanzione penale ai sensi dell'art. 650 C.P. e secondo le modalità procedurali previste dal Codice di Procedura Penale.

La presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 co. 4 TUEL.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

E' resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio informatico del Comune, dandone altresì notizia sul sito internet istituzionale del Comune.

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 07/08/1990 n. 241 si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo

Pretorio al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale - ovvero ricorso straordinario, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla citata pubblicazione. Nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso gerarchico improprio con istanza rivolta al prefetto di Pavia.

Si mandi a chiunque spetti osservarla e farla osservare.



IL SINDACO

Massimo BOVO